

Allegato "C" Racc. 20532

STATUTO

**"Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
"Basile Caramia"**

Art. 1 Denominazione e sede

Tra tutti i soci é costituita un'associazione non lucrativa di utilità sociale, con finalità di ricerca scientifica, di formazione, di assistenza tecnica e divulgazione, denominata "Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" (nel prosieguo di questo statuto indicata con il termine "CRSFA"), con sede in Locorotondo alla Via Cisternino n. 281. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal presente Statuto e dalle altre norme in materia.

Art. 2 Durata

La scadenza del CRSFA è fissata al 31 (trentuno) dicembre del 2050. Tale scadenza può essere ulteriormente prorogata con delibera dell'assemblea, presa a maggioranza dei due terzi dei soci. In ogni caso l'assemblea dei soci, a maggioranza di due terzi, può deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione qualora ritenesse non più perseguibile l'oggetto sociale.

Art. 3 Modalità di ammissione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sull'accoglimento della domanda si esprime il Consiglio di Amministrazione (CdA) acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 4 Soci

Possono divenire soci del CRSFA:

- a) Enti Locali e territoriali;
- b) Enti pubblici;
- c) Fondazioni;
- d) Istituzioni scientifiche e formative regionali ed extraregionali che operano in ambito agricolo, agroalimentare, agroindustriale, agro-ambientali, enogastronomico, agrituristico e turistico con particolare riferimento a quello rurale;
- e) Tutti gli altri enti e/o organizzazioni di categoria, pubblici e privati, che non perseguano scopo di lucro e che risultino, istituzionalmente, impegnati nella ricerca, nella sperimentazione, dimostrazione e divulgazione in agricoltura e nel trasferimento di nuove tecnologie e dei risultati che conseguano alla ricerca ed alla sperimentazione purché apportino il loro contributo in forma duratura e continuativa.

Art. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, con maggioranza di almeno i due terzi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 3 (tre) anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a versare la quota associativa annuale, fatta eccezione di quanto disposto dall'art. 9 ultimo comma.

Art. 7 Scopo e Oggetto sociale

Il CRSFA intende perseguire finalità di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione, formazione ed assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.

In particolare mira a:

- a. promuovere e sviluppare la sperimentazione di tecniche, metodi, biotecnologie, modelli e sistemi evolutivi nella gestione di risorse ambientali per uso agricolo;
- b. sperimentare direttamente, o in collaborazione con altri Enti o Istituti, aventi finalità analoghe, moderne tecnologie per la produzione, trasformazione, e conservazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali;
- c. formare ed aggiornare il personale docente e tecnico che opera nelle istituzioni scolastiche e formative;
- d. qualificare ed aggiornare gli imprenditori agricoli anche stimolando lo svolgimento di attività in forma associata perseguendo una politica orientata al mercato per valorizzare le produzioni agro-alimentari e l'uso dei marchi collettivi;
- e. diffondere e trasferire i risultati conseguiti con la sperimentazione anche attraverso un servizio di divulgazione tecnico-scientifica;
- f. promuovere ed attuare il trasferimento di tecnologie;
- g. assumere idonee iniziative miranti alla qualificazione genetica e sanitaria del germoplasma di interesse agrario;
- h. organizzare ed attuare corsi di formazione, stages, con vegni, seminari, di tecnici per l'agricoltura;
- i. organizzare e gestire corsi di formazione professionale;
- j. istituire, a favore dei tecnici meritevoli e bisognosi, borse di studio finalizzate all'approfondimento di conoscenze teorico-pratiche;
- k. promuovere ed attuare la diffusione del materiale vivaistico sanitariamente e geneticamente migliorato delle principali specie di interesse agrario dell'area

mediterranea;

l. assistere gli operatori del settore vivaistico mediante l'organizzazione di corsi di formazione con l'assistenza di tecnici ed il supporto di tecnici e laboratori sia del CRSFA che delle Istituzioni che collaborano stabilmente con il CRSFA;

m. promuovere le conoscenze delle novità vegetali mediante la partecipazione a specifici programmi di ricerca e la realizzazione di campi di orientamento varietale;

n. attuare iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici regionali;

o. svolgere attività atte a ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole e dei rischi connessi all'impiego dei fitofarmaci;

p. svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che il CRSFA si propone;

q. promuovere e sviluppare ogni altra attività che si traduca in un servizio socialmente utile per l'agricoltura.

r. offrire servizi al territorio attraverso le attività dei laboratori in dotazione

Art. 8 Quote di adesione

Il CRSFA, per l'attività istituzionale, si avvale del contributo straordinario dei soci contributori nella misura di Euro 103.000,00 (centotremila) per le Regioni, di Euro. 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento), per le Provincie, di Euro 10.300,00 (diecimilatrecento) per i Comuni e di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) per associazioni, consorzi, fondazioni.

Il contributo sarà versato al momento dell'ingresso del nuovo socio.

E' data possibilità al Consiglio di Amministrazione di proporre soci con quota di adesione straordinaria diversa rispetto a quella precedentemente indicata, fatta salva la ratifica dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria.

Art. 9 Conferimenti per la gestione

Il CRSFA, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7 si avvale delle entrate proprie comprese quelle della ricerca, del contributo annuale da parte degli Enti soci contributori nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) di quello straordinario, in relazione all'attività programmata, corredata dal bilancio preventivo di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno dagli Enti soci contributori.

Il Comune di Locorotondo mette a disposizione del CRSFA i beni immobili di sua proprietà, necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 7, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di morosità nel versamento della quota è applicabile l'art. 5 comma 4.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applica in termini di oneri finanziari alle Università, agli Enti di ricerca, alle Scuole, alle Fondazioni di partecipazione che contribuiscono con il supporto scientifico ed intellettuale per il perseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 7 del presente Statuto nonché alle organizzazioni di categoria del mondo agricolo che contribuiscono con il supporto tecnico e logistico all'acquisizione dei fabbisogni di ricerca, di innovazioni tecnologiche e formative del comparto agricolo, agroindustriale, ambientale e territoriale.

Art.10 Altri conferimenti

Il CRSFA, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7, si avvale, ancora:

- del supporto tecnico scientifico fornito dalle istituzioni dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- del supporto tecnico e logistico delle Organizzazioni di Categoria del mondo agricolo mediante la messa a disposizione di proprie strutture e propria organizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9; che contribuisco con il supporto tecnico e logistico per l'acquisizione dei fabbisogni di ricerca, di innovazioni tecnologiche e formative del comparto agricolo e agroindustriale.
- delle disponibilità tecniche e scientifiche degli Enti che partecipano ai programmi di attività del CRSFA;
- dell'entrate derivanti dall'attività di ricerca e certificazione e le altre attività istituzionali del CRSFA;
- degli interventi finanziari ordinari e straordinari degli Enti pubblici e privati;
- delle Aziende Agrarie, beni immobili e mobili affidati al CRSFA mediante specifiche convenzioni;
- delle borse di studio istituite dai soci fondatori, da Enti e privati, a favore della formazione;
- delle competenze, delle strutture e dei risultati di ricerche e sperimentazioni che Istituzioni Scientifiche, Enti, Associazioni di categoria e privati, disposti a collaborare stabilmente con il CRSFA, mettono a disposizione di quest'ultimo per il perseguimento delle finalità statutarie;
- di altri contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati devoluti al CRSFA;
- delle entrate di eventuali servizi resi a terzi;
- di ogni erogazione, donazione e lascito destinati al CRSFA da parte dello Stato, di Enti e di privati.

Art. 11 Risultati di gestione

Il CRSFA persegue finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, non avendo fini di lucro; pertanto gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati solo per il conseguimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 12 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, Vicepresidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- f) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori;

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano del CRSFA. È presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro soggetto con delega scritta il quale non potrà ricevere più di due deleghe.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno. Entro il 30 (trenta) giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 15 (quindici) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Revisione su designazione degli Enti Soci;
3. delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di Amministrazione riterrà sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ed inviato a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo email con PEC su PEC almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea è convocata sia presso la sede sociale sia altrove purché in Italia. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario (anche esterno alla Assemblea) e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e, qualora vi fossero, dai due scrutatori. I verbali delle Assemblee dei soci ed i relativi estratti fanno prova delle adunanze e delle delibere assembleari.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da tenersi decorsi almeno 24 (ventiquattro) ore della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento del CRSFA dovranno essere deliberate a maggioranza di almeno due terzi dei soci. Qualora la trattazione dell'Ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso scritto.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione del CRSFA. Esso è formato da 5 (cinque) membri. Un rappresentante è designato dal Comune di Locorotondo tenuto conto dei beni immobili già messi a disposizione del CRSFA, gli altri 4 (quattro) sono nominati dall'Assemblea dei Soci tra quelli designati dai singoli Enti Soci. Il rappresentante dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" è designato dal Rettore, su proposta congiunta dei Dipartimenti di Scienze Agroambientali e Territoriali e di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti. Il ritardo e/o la mancanza di nomina o di delega o della loro comunicazione da parte dell'Ente Socio, non impedisce la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. La mancata nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione non impedisce il funzionamento del vecchio Consiglio di Amministrazione, la cui durata si protrarrà regolarmente in regime di prorogatio sino alla nuova nomina. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, con parere consultivo, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle adunanze consiliari, secondo la normativa vigente per gli Enti pubblici.

Art.16 Adunanze e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei propri componenti o dal Comitato Tecnico Scientifico.

Le delibere concernenti problematiche tecnico-scientifiche devono essere adottate acquisito il parere del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri in ordine all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, non attribuiti per legge o statuto all'Assemblea. In particolare, delibera sui seguenti argomenti:

- a. Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b. Redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c. Predisposizione di regolamenti interni da adottare per il funzionamento dell'Associazione;
- d. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- e. Contratti di assunzione di dipendenti e di collaborazione con prestatori esterni, per i quali contratti determina funzioni e trattamento economico;
- f. Provvedimenti inerenti affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g. Proposte avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico;
- h. Istituzione di gruppi di lavoro ad hoc, per specifiche problematiche;
- i. Convocazione dell'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci;
- j. Progettazione ed attuazione di progetti di ricerca anche in partenariato autofinanziati o a seguito di bandi di Enti Pubblici e privati;
- k. Determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere al Direttore in base ai criteri di cui all'art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare specifiche deleghe a singoli consiglieri per favorire il miglior funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si intendono dimissionari i consiglieri che risultino assenti ingiustificati a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Presidente

Il Presidente del CRSFA viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, dura quattro anni, resta comunque in carica sino alla nomina del successore. Il Presidente, cui spetta il potere di firma e la rappresentanza legale del CRSFA di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e può adottare provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio presiede anche l'Assemblea dei Soci.

Il Vice Presidente è nominato dal CdA e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impossibilità all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 (cinque) esperti con specifiche e documentate competenze (curriculum) proposti dai Soci nei settori di attività del CRSFA, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica quattro anni.

Alle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico partecipano anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore con parere consultivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a. concorre nella elaborazione dei programmi relativi all'attività scientifica del CRSFA;
- b. formula proposte e fornisce pareri sulle problematiche tecnico-scientifiche oggetto di deliberazioni consiliari;
- c. esprime pareri su tutte le proposte che, per ragioni di opportunità e convenienza, vengano sottoposte al suo esame al fine di uno svolgimento ottimale delle attività del CRSFA;
- d. propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc, per specifiche problematiche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca i componenti del Comitato Tecnico Scientifico per la prima riunione ed insedia il Comitato che, in quella occasione, elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che si occuperà, d'intesa con il Presidente del CRSFA, delle successive convocazioni sulla base delle esigenze del Comitato Tecnico Scientifico o del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce tutte le volte che ve ne sia necessità e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimersi in ordine alla programmazione tecnico-scientifica da adottare.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti alla riunione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede che, di norma, è il Presidente e, in sua assenza, il più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute, per partecipare alle riunioni indette.

Per quei componenti il cui comune di residenza non coincide con quello della sede del CRSFA, il rimborso dovuto sarà riconosciuto secondo normativa degli Enti Pubblici.

Art. 19 Direttore

Il Direttore viene nominato dal CdA e può essere scelto, preferibilmente, all'interno dell'organico del CRSFA o tra docenti e ricercatori di istituzioni scientifiche che fanno parte del CRSFA o che collaborano stabilmente con esso, in

possesso di comprovate conoscenze e competenze nelle attività di ricerca, sperimentazioni in atto al CRSFA ed abbia documentata esperienza nel coordinamento e direzione di gruppi di ricerca, laboratori, ecc..

Il Regolamento interno del CRSFA può prevedere l'attivazione di eventuali procedure di selezione del Direttore con la pubblicazione di apposito avviso, che deve prevedere, tra l'altro, un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Il Direttore coordina l'attività e l'organizzazione scientifica del CRSFA, sulla base di deleghe e direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, gli uffici ed il personale. Al direttore è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute. L'eventuale corresponsione di un compenso deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del CTS, in relazione a:

- a) risultati effettivamente raggiunti in termini temporali, economici e qualitativi in funzione degli obiettivi perseguiti;
- b) valutazione delle prestazioni rese;
- c) responsabilità gestionale e competenze dimostrate nell'esercizio delle proprie attività.

In particolare, al Direttore compete:

- a) elaborare, entro il 31 (TRENTUNO) ottobre di ogni anno, la programmazione operativa delle attività del CRSFA per l'anno successivo;
- b) relazionare, entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) dare esecuzione ai deliberati degli organi sociali;
- d) prendere visione, siglandoli, degli atti del CRSFA;
- e) sovrintendere allo svolgimento delle attività statutarie a garanzia del buon funzionamento del CRSFA secondo le direttive impartite dal CdA;
- f) partecipare, con parere consultivo, alle adunanze del CdA e del CTS. I suddetti organi possono richiederogli relazioni, proposte e pareri relativi all'attività del CRSFA;
- g) partecipare alle riunioni del CTS e potrà svolgere le funzioni di segretario;
- h) proporre l'eventuale nomina di un vice-direttore;
- i) in assenza del Presidente, di autorizzare spese non superiori alla soglia stabilita dal CdA per giustificati motivi di urgenza, con impegno di sottoporle a ratifica del Presidente;
- j) firmare documenti di natura tecnica (rapporti di prova, certificati, relazioni, ecc..) che non comportano alcun impegno di spesa, con impegno di sottoporla al visto del Presidente.

Art. 20 Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è composto da tre revisori iscritti all'Albo dei Revisori contabili, nominati dall'Assemblea dei Soci tra quelli indicati dagli Enti Locali soci, nel seguente modo:

- un revisore è eletto fra i tre nominativi indicati dalle Regioni socie ed ha funzioni di Presidente;
- un revisore è eletto fra i tre nominativi indicati dalle Provincie socie, ed ha funzione di componente;
- un revisore è eletto fra i tre nominativi indicati dai Comuni soci, ed ha funzione di componente.

L'Organo di Revisione è investito dei seguenti compiti:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;

- b) redigere una relazione sui bilanci annuali;
- c) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale;
- d) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- e) vigilare sull'applicazione di quanto previsto dal Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Dura in carica quattro anni.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Art. 21 Personale

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il CRSFA può assumere personale e può avvalersi di collaboratori esterni.

Le modalità di selezione del personale e dei collaboratori saranno disciplinate da specifico Regolamento.

Il CRSFA, laddove è possibile e ve ne siano le competenze, per il proprio funzionamento, si avvarrà del personale dipendente degli Enti e delle Istituzioni che fanno parte del CRSFA entro e di quelle che collaborano stabilmente con il CRSFA in virtù di specifiche convenzioni.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso il CRSFA trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

- 1) da beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

Art. 23 Regolamenti interni

Per quanto altro non previsto nel presente statuto, si rinvia ed alle norme del codice civile ed alle norme relative alle associazioni riconosciute. Il CRSFA può dotarsi di specifici regolamenti la cui approvazione compete al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Modifiche e revisione dello Statuto - Scioglimento del Centro

L'Assemblea, a maggioranza di due terzi, può procedere alla revisione integrale dello statuto o a singole modifiche quando ve ne sia l'esigenza. Lo scioglimento del CRSFA viene deliberato dall'Assemblea che, in quella occasione, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 25 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

F.to Michele Lisi, Salvatore Pantaleo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese;

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

